

Brescia, 05/05/2009

Il CCNL edilizia industria del 18/06/2008 considera il ricorso del lavoro a tempo parziale una "prestazione eccezionale".

L'art. 78 del CCNL prevede che "un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato" e al comma successivo riporta che "resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno occupati dall'impresa".

Pertanto, l'impresa che ha in forza 3 OPERAI a tempo indeterminato può assumere con contratto PART-TIME SOLTANTO 1 OPERAIO. (30% di 3).

L'impresa che ha in forza più di 3 OPERAI a tempo indeterminato potrà assumere con contratto part-time più di un operaio, ma solo nei limiti del 3%.

Quindi un'impresa può assumere 2 operai a tempo parziale solo se ha in forza almeno 66 operai a tempo indeterminato (3% di 66).

L'impresa che non rispetterà questa norma contrattuale verrà considerata irregolare dalla Cassa Edile anche ai fini del rilascio del Durc.

Le imprese che dopo il 1° luglio 2008 hanno assunto operai part-time oltre il limite previsto dal CCNL verranno invitate a regolarizzarsi.

IL DIRETTORE
Enrico Parmiani

Non rientrano nel conteggio i seguenti casi di contratto part-time:

- operai che usufruiscono di trattamento pensionistico;
- operai occupati in lavori di restauro e archeologici;
- operai non adibiti alla produzione (es.: addetti alle pulizie, cuochi, ecc.);
- operai di 4° livello;
- operai assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di:
 - a. gravi e comprovati problemi di salute dell'operaio,
 - b. comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua;
- impiegati.